



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Paolo Viarengo ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nella causa, n. 4449/2016 R.G., promossa da: ██████████ nato in Mali il ██████ 1992
elettivamente domiciliato presso lo studio di Genova dell'avv. Alessandra Ballerini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 17.11.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) od umanitaria. All'udienza in data 26.9.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico"*. Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n.



18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012. Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale. Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*. L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo



territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Venendo al caso di specie, la Commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, rilevando che il racconto del richiedente è stato “generico e poco verosimile” e che “il richiedente afferma alla fine che non rientra in Patria perché non ha un lavoro né una famiglia. In chiusura di verbale nomina l'omosessualità, quando dal tenore delle precedenti domande rivoltegli e delle risposte fornite, si stava evidenziando l'assenza di presupposti per ottenere protezione a qualche



titolo". Le motivazioni della Commissione si possono ritenere condivisibili in ordine all'affermazione del richiedente sulla propria omosessualità. Anche all'udienza in Tribunale, tale affermazione emerge solo in chiusura delle altre dichiarazioni del richiedente univocamente a conferma della prima parte del suo racconto, del tutto credibile e meglio precisato rispetto alle dichiarazioni innanzi alla commissione, anche alla luce della ovviamente più precisa ed esaustiva ricostruzione di cui al ricorso. Tale prima parte risulta del tutto credibile ed è riferita alla gravissima condizione personale e familiare dell'interessato, a seguito della quale lo stesso ha lasciato il suo paese ancora minorenne, cioè nel 2009, quindi da ormai sette anni. Lo stesso era rimasto orfano di entrambi i genitore e non aveva altri familiari e nemmeno mezzi di sostentamento. Il ricorrente, di conseguenza, comprensibilmente riteneva e ritiene di non poter rientrare al suo paese, considerando anche la situazione complessiva dello stesso paese e non avendo più alcun riferimento familiare. A fronte di questa prima, principale e credibile parte della sua ricostruzione sulle effettive ragioni che lo hanno costretto a lasciare il suo paese, si devono invece condividere i gravi e fondati dubbi e quindi il giudizio di non verosimiglianza del racconto del richiedente in ordine alla affermata omosessualità, non avendo questi neppure nel corso dell'audizione giudiziale chiarito gli aspetti del suo racconto risultati poco credibili alla Commissione, in relazione ai quali si rinvia integralmente al provvedimento impugnato. L'interessato si è limitato a ribadire di avere avuto una unica relazione con un ragazzo, durata pochi mesi ed iniziata in età adolescenziale, quindi, in ogni caso, in un momento di per sé ancora di incerta identità psicologica, anche sotto il profilo dell'orientamento sessuale. In conclusione si ritiene il racconto del ricorrente circa la riconducibilità della propria fuga alla propria omosessualità sia ben poco plausibile e prospettato solo in chiusura delle dichiarazioni ed in modo del tutto avulso dal precedente racconto. Stando così le cose, va ritenuto non credibile il ricorrente circa il riferito orientamento sessuale e, pertanto, in ordine alle motivazioni reali del proprio allontanamento dal paese di origine; ne consegue che non si ritiene sussista alcun rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l'attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri



Viaggiare Sicuri) e, dall'altro, il fatto che l'interessato non abbia alcun anche minimo valido punto di riferimento familiare e sociale nel suo paese di origine, paese che ha lasciato quando era ancora minorenne ed ormai da sette anni. Il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. Lo stesso ricorrente ha d'altra parte dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale. Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi in particolare fin da subito in corsi scolastici.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento in data 17.11.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che *“Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 286/98”*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio al signor [REDACTED] nato in Mali il [REDACTED].1992 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Genova, il 27.9.2016.

IL GIUDICE
Paolo Viarengo

